ResponsabilitÃ medica: la corretta perimetrazione della domanda

Descrizione

La vicenda, esaminata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24656 del 13 settembre 2024, trae origine dalla richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di una struttura sanitaria toscana per un intervento chirurgico di protesi totale allâ??anca destra. Il Tribunale di Grosseto condannava lâ??azienda sulla base dei risultati della disposta CTU, che perÃ² aveva escluso la responsabilitÃ dei sanitari per lâ??intervento censurato, ritenendolo invece sussistente per un successivo e diverso intervento, operato dalla stessa struttura, al fine di trattare la ferita e di ridurre lâ??infezione. La Corte di Appello di Firenze, adita dalla azienda sanitaria, riformava la decisione, ritenendo **la responsabilitÃ della struttura sanitaria affermata in relazione a fatti diversi da quelli prospettati nellâ??atto introduttivo**.

Nella richiamata sentenza, la Corte di Cassazione conferma la decisione dellâ??appello, fornendo una **precisa ricostruzione in merito allâ??identificazione della domanda**, in tema di responsabilitÃ sanitaria. La stessa rileva infatti che: â??***il fatto rilevante per il diritto lo si identifica in base a criteri giuridici e non meramente storici, cioÃ¨ la prestazione, se si vuole la condotta, Ã¨ identificata dal titolo****. Qui câ??Ã¨ un primo contratto con la struttura, in base al quale questâ??ultima si impegna ad effettuare la prestazione chirurgica ovviamente, ***tutto ciÃ² che Ã¨ relativo, strumentale, accessorio a quella prestazione, rientra nel medesimo â??fattoâ?•****, ossia fonda il contenuto della obbligazione assunta, e di conseguenza lâ??inadempimento di prestazioni accessorie non costituisce â??fattoâ?• diverso dallâ??inadempimento delle prestazioni principali se il paziente si duole della cattiva esecuzione dellâ??intervento, tale domanda puÃ² essere intesa come riferita ad ogni prestazione inerente lâ??intervento (quello che la citata giurisprudenza chiama â??essenzialitÃ materialeâ?• del fatto). In tal senso, se lâ??attore lamenta responsabilitÃ per inadempimento della obbligazione assunta di effettuare un intervento chirurgico, questa domanda Ã¨ implicitamente estesa a tutto ciÃ² che in quellâ??intervento, ossia nella prestazione assunta, Ã¨ ricompreso il trattamento post- operatorio, quello preparatorio, gli esami strumentali ecc. ossia il â??fattoâ?• Ã¨ identificato in base al titolo. La struttura si impegna contrattualmente ad effettuare un intervento chirurgico che implica la necessitÃ di condotte strumentali, le quali ovviamente rientrano nella prestazione assunta. **Se di***

conseguenza il paziente stipula con la struttura un contratto diverso, ed ulteriore, cambia altresÃ¬ il fatto, ossia cambia lâ??insieme delle prestazioni cui la struttura si obbligaâ??.

La Corte afferma giustamente che: â??*agire in base al primo contratto non Ã¨ la stessa cosa che agire in base al secondo;* ***far valere lâ??inadempimento del primo contratto, non Ã¨ far valere lâ??inadempimento del secondo questâ??ultimo non Ã¨ implicito nel primo****. Nella fattispecie, vâ??Ã¨ stato un primo contratto, con il quale la struttura si Ã¨ obbligata allâ??intervento chirurgico (ed ovviamente alle prestazioni connesse). Ed Ã¨ dellâ??inadempimento di tale contratto che la ricorrente si Ã¨ lamentata. Vi Ã¨ poi stato un secondo contratto, ad un mese di distanza, con il quale la struttura ha assunto lâ??obbligazione di rimediare alla infezione, o di trattare una infezione in corso dunque un diverso contratto avente ad oggetto prestazioni diverse* â??.

E cosÃ¬ conclude: â??*in altri termini,* ***non puÃ² aversi identitÃ di domande, nÃ© puÃ² dirsi che lâ??una Ã¨ implicita nellâ??altra****, se esse fanno valere due inadempimenti diversi, in quanto relativi a prestazioni oggetto di diversi contratti. NÃ¨ si postula un collegamento tra i due contratti, che forse avrebbe potuto giustificare lâ??estensione al secondo delle questioni relative al primo collegamento, comunque sia, neanche ravvisabile, essendo il secondo contratto stipulato dopo lâ??estinzione del primo. Inoltre, e come conseguenza di quanto si Ã¨ detto, per il convenuto,* ***difendersi dallâ??accusa di essere inadempiente al primo contratto non Ã¨ come difendersi dallâ??accusa di inadempimento del secondo il che rende ulteriormente conto della diversitÃ delle domande***â??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
18 Set 2024